

VADEMECUM FLP SCUOLAFOGGIA



DIVENTARE INSEGNANTI:

COSA CAMBIA DOPO IL DPCM DEL 4/8/2023

- ***CONSEGUIMENTO ABILITAZIONE: 30/36/60 CFU PER ACCEDERE ALL'INSEGNAMENTO***
- ***AGGIORNAMENTO GPS E GAE 2024***
- ***TFA SOSTEGNO 2024***

Segreteria Provinciale FLP SCUOLA FOGGIA

LE FONTI NORMATIVE

- ***Articoli 2-bis e 2-ter dell'articolo 13 e dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017.***
- ***Nuovo sistema di reclutamento del personale della scuola, alla luce della legge n.79 del 29 giugno 2022 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;***
- ***Legge 21 Giugno 2023, n.74;***
- ***Legge 10 agosto 2023, n.112***
- ***D.P.C.M. del 4 agosto 2023 pubblicato in G.U. il 25/9/2023***

Segreteria Provinciale FLP SCUOLA FOGGIA

NUOVO SISTEMA DI RECLUTAMENTO

Il 29 giugno 2022 è stato convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36

Il testo di legge PORTA **IL NUMERO 79 E LA DATA DEL 29 GIUGNO 2022.** Il provvedimento legislativo contiene varie misure fra cui alcune interessano il mondo della scuola con particolare riferimento al **NUOVO SISTEMA DI RECLUTAMENTO**

La scuola è trattata negli articoli dal n.44 al n. 47 (Capo VIII), e delinea, come detto, sia un nuovo procedimento di reclutamento che la formazione iniziale e in servizio dei docenti.

Segreteria Provinciale FLP SCUOLA FOGGIA

NUOVO SISTEMA DI RECLUTAMENTO, FORMAZIONE INIZIALE E IN SERVIZIO

Il Capo VIII, quindi come detto, reca disposizioni in materia di istruzione.

1) *l'articolo 44 detta*

- *disposizioni in materia di formazione iniziale dei docenti nella scuola di I e II grado, in attuazione della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR.*
- *demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, da adottare di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, la revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, con l'obiettivo di una loro razionalizzazione e accorpamento.*
- *detta norme in materia di formazione in servizio;*
- ***l'articolo 45 introduce:***
 - *disposizioni tese a valorizzare il personale docente;*
- ***l'articolo 46 modifica***
- *le disposizioni sulla semplificazione delle procedure concorsuali per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado introdotte dal D.L. 73/2021 (cosiddetto Sostegni-bis);*
- ***l'articolo 47 introduce***
- *una serie di disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione. Si tratta, in particolare, della costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR; dell'estensione dei casi in cui è possibile procedere ad acquisti e affidamenti di contratti in deroga alla normativa vigente; di modifiche al concorso di progettazione previsto per la realizzazione del Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica;*

NUOVO SISTEMA DI RECLUTAMENTO PREVISTO DALLA LEGGE 79

Precisiamo, ove ce ne fosse bisogno, che i titoli di studio che danno accesso all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e primaria sono:

- **Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all'insegnamento - art. 6, Legge 169/2008);**
- **Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titolo abilitante all'insegnamento);**
- **I diploma conseguito presso le scuole magistrali al termine di percorsi triennali comprese le relative sperimentazioni consente l'accesso alla scuola dell'infanzia in quanto titolo abilitante ai sensi d.l.vo 297/1994-art.194**
- **Per la scuola dell'infanzia e primaria non è richiesto il possesso della Laurea + 24. I 24 CFU sono relativi esclusivamente alla scuola secondaria.**
- **I titoli di accesso alla scuola di infanzia e primaria sono abilitanti, nel senso che esserne in possesso significa essere già in possesso dell'abilitazione per il relativo posto di insegnamento.**

***NUOVI CONCORSI DA BANDIRE DOPO IL 2024 SCUOLA SECONDARIA
LA QUESTIONE PRODROMICA A TUTTO IL NUOVO SISTEMA DI RECLUTAMENTO***

Il legislatore della legge 79 ha previsto che, terminata la fase transitoria, **valida fino al 2024**, per accedere ai concorsi della scuola secondaria occorre essere in possesso necessariamente della **ABILITAZIONE**

NUOVO PERCORSO UNIVERSITARIO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

1) L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 60 CFU/CFA

CHI POTRA' ACCEDERE A TALE PERCORSO?

- **COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI LAUREA (MAGISTRALE O MAGISTRALE A CICLO UNICO O TITOLO EQUIVALENTE) CON L'ASSOLVIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI** (Normativa di riferimento: D.M.39/1998- D.M.22/2005 - DPR 19/2016- DM.259/2017- D.I. del 9.7.2009, DD.MM. nn.92 e 93 del 23.2.2017)
- **LAUREANDI ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN POSSESSO DI ALMENO 180 CFU/CFA.**
- **ASPIRANTI CON IL POSSESSO DI UN DIPLOMA CHE CONSENTE ACCESSO A CLASSI DI CONCORSO DA ITP (sino al 31.12.2024) ovvero LAUREA TRIENNALE dal 1.1.2025**

RISERVA DEI POSTI DEL 40% PRIMO CICLO E 30% SECONDO E TERZO CICLO

- **DOCENTI CHE VANTANO GIA' 3 ANNI DI SERVIZIO NEGLI ULTIMI 5 DI CUI 1 ANNO NELLA CLASSE DI CONCORSO SPECIFICA (SCUOLA STATALE, PARITARIA,)**
- **COLORO CHE HANNO PARTECIPATO E SUPERATO LA PROVA DEL CONCORSO STRAORDINARIO BIS**
RISERVA DEI POSTI DEL 5% NEI TRE CICLI
- **DOCENTI IN SERVIZIO CON CONTRATTO DA DOCENTE NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE REGIONI**

NUOVO PERCORSO UNIVERSITARIO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

1) L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 60 CFU/CFA

CHI POTRA' ACCEDERE A TALE PERCORSO?

SI RICORDA CHE:

- IL CONSEGUIMENTO DELLA ABILITAZIONE DIVENTA REQUISITO PER PARTECIPARE AI CONCORSI NELLA FASE A REGIME (1.1.2025) E, OVVIAMENTE, CONSENTE L'ISCRIZIONE NELLE GPS DI I FASCIA.

- IL DECRETO PREVEDE CHE ENTRO IL MESE DI MAGGIO 2024 TALI CORSI DEVONO CONCLUDERSI.

- COSA CHE RITENIAMO MOLTO IMPROBABILE.

-SE IL NUMERO DEI POSTI E' INFERIORE ALLE RICHIESTA (cosa più che probabile) il Ministero Università dovrà stabilire criteri di selezione). Infatti il DPCM INDICA: la necessità di stabilire un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni ovvero il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso.

Se, quindi, rispetto al numero programmato di insegnanti da abilitare per una determinata classe di concorso c'è soprannumero di richieste, sarà indispensabile stabilire un accesso selettivo o comunque contingentato. IL DPCM non stabilisce i criteri e le modalità di un eventuale selezione.

NUOVO PERCORSO UNIVERSITARIO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

1) ABBIAMO DETTO : L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 60 CFU/CFA
CI SARA' IL: RICONOSCIMENTO DI CREDITI GIA' ACQUISITI ? LA RISPOSTA E' AFFERMATIVA

- **SARANNO RICONOSCIUTI I 24 CFU/CFA CONSEGUITI ENTRO IL 31/10/2022, IN OGNI CASO OCCORRE ACQUISIRE ALMENO 10 CFU O CFA DI TIROCINIO DIRETTO**
- **SARANNO RICONOSCIUTI I CFU/CFA RELATIVI AGLI ESAMI SOSTENUTI DURANTE IL CORSO DI STUDIO UNIVERSITARI O ACCADEMICI, SEMPRE CHE ESSI SIANO:**
 - **STRETTAMENTE COERENTI CON GLI OBIETTIVI FORMATIVI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE INIZIALE;**
 - **NON SUPERIORE COMUNQUE A 12 NEL CASO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE, ALLE DIDATTICHE DISCIPLINARI E ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLE COMPETENZE PSICO-SOCIO-ANTROPOLOGICHE E A QUELLE LINGUISTICHE E DIGITALI CONSIDERATE NEL LORO COMPLESSO;**
 - **NON SUPERIORE A 5 NEL CASO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIRETTO O INDIRETTO**
 - **NEL CASO DEI DOTTORI DI RICERCA E DEI DOTTORANDI ISCRITTI AL TERZO ANNO I CONSIGLI DI CORSO VALUTANO LE COMPETENZE TRASVERSALI E DISCIPLINARI ACQUISITE NEL PERCORSO DEL DOTTORATO AI FINI DI UN EVENTUALE RICONOSCIMENTO NEL PERCORSO DI FORMAZIONE INIZIALE.**

NUOVO PERCORSO UNIVERSITARIO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

1) L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 60 CFU/CFA

COME AVVIENE LA RIPARTIZIONE DEI 60 CFU ?

10 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

15 CFU/CFA di tirocinio diretto per la specifica classe di concorso (Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore).

5 CFU/CFA di tirocinio indiretto.

3 CFU/CFA sulla Formazione inclusiva delle persone con BES (disabilità, disturbi evolutivi specifici/DSA e svantaggio economico, sociale e culturale).

18 CFU/CFA Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.

2 CFU/CFA in Discipline relative all'acquisizione di competenze nell'ambito della legislazione scolastica.

4 CFU/CFA in Disciplina psico-socio-antropologiche.

NUOVO PERCORSO UNIVERSITARIO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

- 1) L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 60 CFU/CFA**
COME SONO ORGANIZZATI I PERCORSI DI CONSEGUIMENTO DEI 60 CFU ?

I CORSI SI SVOLGONO IN PRESENZA

SARA' POSSIBILE SVOLGERE ATTIVITA' ONLINE, IN MISURA NON SUPERIORE AL 20% DEL MONTE ORARIO PREVISTO.
IN OGNI CASO NON SONO POSSIBILI ATTIVITA' ONLINE PER IL TIROCINIO E ATTIVITA' LABORATORIALI

SOLO I CORSI RELATIVI AGLI ANNI ACCADEMICI 2023/24 E 2024/25 SI POTRANNO SVOLGERE IN MODALITA' TELEMATICA PER UN MONTE ORARIO NON SUPERIORE AL 50% DELLE ATTIVITA' PREVISTE. IN OGNI CASO LE ATTIVITA' DI TIROCINIO E LABORATORIALI SONO SVOLTE IN PRESENZA

OGNI CFU/CFA DI TIROCINIO, DA SVOLGERE IN PRESENZA, E' PARI A 12 ORE.

IL TIROCINIO SI SVOLGE NELLE SCUOLE STATALI E CPIA APPOSITAMENTE ACCREDITATI

NUOVO PERCORSO UNIVERSITARIO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

1) L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 60 CFU/CFA

COME SONO ORGANIZZATI I PERCORSI DI CONSEGUIMENTO DEI 60 CFU?

SVOLGIMENTO DEL CORSO E AMMISSIONE PROVA FINALE

I CORSI SI SVOLGONO IN PRESENZA PER CUI OCCORRE AVER FREQUENTATO IL MONTE ORE PER ALMENO IL 70% DEL TOTALE

PROVE D'ESAME

- **PROVA SCRITTA:** *sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche trattate durante il tirocinio diretto e indiretto svolto nel percorso di formazione iniziale. Tale analisi è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell'attività svolta in gruppi-classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche;*
- **LEZIONE SIMULATA:** *avrà una durata massima di quarantacinque minuti e consiste nella progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un'attività didattica innovativa, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.*
- PUNTEGGIO:** *La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.*
- **ABILITAZIONE:** *Si consegue l'abilitazione solo dopo aver superato le sopra citate prove;*
- Ripetizione della prova:** *in caso di esito negativo la prova può essere ripetuta una seconda volta.*
- **RETTA PER PARTECIPARE AL CORSO:** *Fino a 2.500 euro per i corsi da 60 CFU. Fino a 2000 euro per gli studenti che frequentano contemporaneamente corso per conseguimento laurea (percorso da 180 CFU). EURO 150 PROVA FINALE*

NUOVO PERCORSO UNIVERSITARIO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

2) L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 36 CFU/CFA

COME SONO ORGANIZZATI I PERCORSI DI CONSEGUIMENTO DEI 36 CFU ?

CHI RIGUARDANO TALI PERCORSI ?

- ***I percorsi per il conseguimento dei 36 CFU/CFA sono dei percorsi formativi **A CARATTERE TRANSITORIO E SARANNO UTILIZZATI SINO AL 31 DICEMBRE 2024. TALI CFU SI CONSEGUONO DOPO IL SUPERAMENTO DEL CONCORSO;*****
- ***Infatti, i concorsi che saranno banditi entro il 31 dicembre 2024 prevedono la partecipazione dei docenti in possesso dei 24 cfu oltre ovviamente alla laurea***
- ***I docenti che risultano vincitori del concorso ottengono un incarico annuale finalizzato al ruolo e devono conseguire l'abilitazione frequentando tali corsi da 36 CFU/CFA da aggiungere ai 24 già in possesso***

NUOVO PERCORSO UNIVERSITARIO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

2) L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 36 CFU/CFA

COME SONO ORGANIZZATI I PERCORSI DI CONSEGUIMENTO DEI 36 CFU : CHI RIGUARDANO TALI PERCORSI

REQUISITI PER POTER PARTECIPARE

- **DOCENTI in possesso del titolo di studio per accedere alla classe di concorso richiesta e 24 cfu conseguiti entro il 31.12.2022.**
- **DOCENTI che hanno superato il concorso bandito entro il 31.12.2024 e sono risultati vincitori;**

In sostanza detti docenti hanno potuto partecipare al concorso straordinario ter o eventuale altro concorso ordinario bandito prima del 31.12.2024 (con laurea e 24 cfu) e, risultando vincitori, devono acquisire ulteriori 36 cfu per ottenere l'abilitazione sulla classe di concorso per la quale hanno partecipato al concorso.

Stipuleranno, pertanto, all'atto del superamento del concorso un incarico annuale che sarà trasformato in ruolo solo al conseguimento dei restanti 36 cfu e dovranno, in conseguenza, svolgere il periodo di prova dopo l'immissione in ruolo.

NUOVO PERCORSO UNIVERSITARIO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

2) L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 36 CFU/CFA

COME SONO ORGANIZZATI I PERCORSI DI CONSEGUIMENTO DEI 36 CFU : CHI RIGUARDANO TALI PERCORSI
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI 36 CFU

3 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica;

10 CFU/CFA di tirocinio diretto;

3 CFU/CFA di tirocinio indiretto;

3 CFU/CFA in Discipline di area linguistico-digitale;

15 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento;

2 CFU/CFA in discipline relative all'acquisizione di competenze nell'ambito della legislazione scolastica.

Sarà possibile riconoscere parte dei 24 CFU/CFA già conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici (si veda in proposito quanto già detto per il riconoscimento dei 24 cfu per il percorso relativo al conseguimento da 60 CFU/CFA).

NUOVO PERCORSO UNIVERSITARIO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

2) L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 36 CFU/CFA

**COME SONO ORGANIZZATI I PERCORSI DI CONSEGUIMENTO DEI 36 CFU : CHI RIGUARDANO TALI PERCORSI
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI CORSI DI 36 CFU**

ANCHE DETTI CORSI SI SVOLGONO SOLO IN PRESENZA.

LE ATTIVITA' ONLINE NON POSSONO SUPERARE IL 20% DEL MONTE ORARIO. IN OGNI CASO LE ATTIVITA' DI TIROCINIO E LABORATORIO SI SVOLGONO SOLO IN PRESENZA.

ANCHE PER DETTI CORSI, LIMITATAMENTE AGLI ANNI ACCADEMICI 2023/24 E 2024/25 POTRANNO SVOLGERSI IN MODALITA' ONLINE IL 50% DELLE ORE, FATTA ECCEZIONE SEMPRE PER TIROCINIO E ATTIVITA' LABORATORIALI.

RELATIVAMENTE AL TIROCINIO SI EVIDENZIA COME L'IMPEGNO IN PRESENZA NEI CORSI E' PARI AD ALMENO 12 ORE PER OGNI CFU

IL TIROCINIO SI SVOLGE NELLE SCUOLE STATALI E CPIA ACCREDITATI

NUOVO PERCORSO UNIVERSITARIO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

3) L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 30 CFU/CFA

COME SONO ORGANIZZATI I PERCORSI DI CONSEGUIMENTO DEI 30 CFU ?

CHI RIGUARDANO TALI PERCORSI ?

I percorsi per il conseguimento dei 30 CFU/CFA sono dei percorsi formativi e sono destinati

- ***ai docenti con 3 anni di servizio negli ultimi 5 (scuole statali o paritarie)***
- ***ai docenti che hanno sostenuto la prova del concorso "straordinario bis".***

Dettaglio Requisiti

- ***Docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso.***
- ***Docenti che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso "straordinario bis".***
- ***Per cui, i docenti con almeno tre anni di servizio nelle scuole statali o paritarie e i docenti che hanno partecipato al concorso straordinario bis possono accedere al corso da 30 CFU/CFA per ottenere l'abilitazione, anziché seguire il percorso ordinario da 60 CFU/CFA.***
- ***Per il requisito dei tre anni negli ultimi cinque è bene precisare che questi possono anche essere non continuativi e svolti in ordini di scuola diversi (in possesso ovviamente del titolo di studio richiesto), purché almeno un anno sia stato svolto nella classe di concorso specifica per cui si consegue l'abilitazione.***

NUOVO PERCORSO UNIVERSITARIO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

3) L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 30 CFU/CFA

CI SARA' UNA SELEZIONE PER ACCEDERE A TALI CORSI ?

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO:

- **Per tali corsi il DPCM non ha provveduto ad indicare la necessità di stabilire un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni ovvero il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso.**
- **Se, quindi, rispetto al numero programmato di insegnanti da abilitare c'è soprannumero di richieste per una determinata classe di concorso, sarà indispensabile stabilire un accesso selettivo o comunque contingentato.**
- **In ogni caso il DPCM non stabilisce i criteri e le modalità di un eventuale accesso selettivo e pertanto bisognerà aspettare un successivo decreto che chiarisca questo aspetto.**
- **Anche rispetto alla ripartizione dei 30 CFU/CFA il DPCM non indica nulla**

RICONOSCIMENTO ALTRI CFU:

- **Per il riconoscimento di altri CFU/CFA all'interno dei 30 viene precisato che possono essere riconosciuti in proporzione CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici (si veda quanto detto a proposito dei percorsi da 60 CFU/CFA).**

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI PERCORSI:

- **I percorsi sono svolti interamente in presenza. Per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20% del totale.**
- **ATTENZIONE: SOLO PER GLI ANNI ACCADEMICI 2023/2024 e 2024/2025 I PERCORSI UNIVERSITARI E ACCADEMICI DI FORMAZIONE INIZIALE POSSONO ESSERE SVOLTI, A ESCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO E DI LABORATORIO, CON MODALITÀ TELEMATICHE, COMUNQUE SINCRONE, IN MISURA NON SUPERIORE AL 50% DEL TOTALE.**

NUOVO PERCORSO UNIVERSITARIO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

3) L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 30 CFU/CFA

COME SI SVOLGERA' IL TIROCINIO ? COME SI SVOLGE LA PROVA PER CONSEGUIRE ABILITAZIONE ?

- **TIROCINIO:** Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno 12 ore.
- Il tirocinio, con l'affiancamento dei tutor, prevede la compilazione e la discussione dell'E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all'analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio.
- Si svolge presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, accreditati.

➤ **PROVA FINALE E ABILITAZIONE:**

- **PROVA SCRITTA:**

intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.

- **LA LEZIONE SIMULATA:**

ha una durata massima di quarantacinque minuti e consiste nella progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un'attività didattica innovativa, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

- **PUNTEGGIO:**

La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.

- **CONSEGUIMENTO ABILITAZIONE:**

Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso (l'abilitazione è il requisito di accesso ai concorsi nella fase a regime e alle GPS di I fascia).

Ripetizione della prova: in caso di esito negativo la prova può essere ripetuta una seconda volta.

Costi • Fino a 2.000 euro. • Fino a 150 euro per le prove finali

NUOVO PERCORSO UNIVERSITARIO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

3) L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 30 CFU/CFA

VEDIAMO ORA L'ALTRA FASE E I DESTINATARI DEL PERCORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEI 30 CFU

➤ CONSEGUITAMENTO ABILITAZIONE RISERVATA A:

- **DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE PER QUALSIASI ORDINE E GRADO DI SCUOLA;**
- **DOCENTI SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO PER QUALSIASI ORDINE E GRADO DI SCUOLA**
- **ABILITATI PER ALTRA CLASSE DI CONCORSO E IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO CHE CONSENTE L'ACCESSO AD UNA DIVERSA CLASSE DI CONCORSO DI I O II GRADO.**

L'ABILITAZIONE CONSEGUITA CON I 30 CFU CONSENTE:

- **di partecipare ai concorsi nella fase a regime e l'iscrizione nelle GPS di I fascia.**
- **Ai docenti già di ruolo (coloro che in questi anni sono stati definiti "ingabbiati") il conseguimento della abilitazione permette anche il passaggio di cattedra e di ruolo.**

NUOVO PERCORSO UNIVERSITARIO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

3) L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 30 CFU/CFA

Requisiti

- ***Essere in possesso di un'abilitazione su una classe di concorso;***
- ***Ovvero abilitazione su altro grado di scuola***
- ***Ovvero il possesso della specializzazione sul sostegno.***
 - ***CONGIUNTAMENTE AD UNO DEI SOPRA CITATI REQUISITI, OCCORRE ANCHE:***
- ***Essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso richiesta.***
- ***In tal senso il docente abilitato nella scuola primaria, ma in possesso di una laurea (ad esempio magistrale) che gli permette di insegnare una classe di concorso di I o II grado, può, in virtù del possesso dell'abilitazione sulla primaria, accedere direttamente ai percorsi per conseguire l'abilitazione per la classe di concorso di I o II grado per cui possiede la laurea. Stessa cosa dicasi per esempio per il docente di sostegno sia della primaria che della scuola secondaria;***

NUOVO PERCORSO UNIVERSITARIO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

3) L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 30 CFU/CFA

SELEZIONE IN INGRESSO – FABBISOGNO

SOLO PER DETTI CORSI : IL DPCM INDICA CHIARAMENTE CHE NON C'È NESSUNA SELEZIONE IN INGRESSO. POSSONO ACCEDERE TUTTI. PER CUI, QUESTI PERCORSI SONO IN SOPRANNUMERO E QUINDI ESCLUSI DAL CALCOLO DEL FABBISOGNO.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI PERCORSI

SOLO PER QUESTI CORSI : Anche mediante modalità telematica però sincrona, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati di 60 cfu

- **NON E' PREVISTO CHE SI EFFETTUI IL TIROCINIO;**
- **RICONOSCIMENTO DI ALTRI CFU/CFA ALL'INTERNO DEI 30:** Possono essere riconosciuti in proporzione CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici (si veda quelli riconosciuti nei percorsi da 60 CFU/CFA).
- **PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO ABILITAZIONE**
- **PROVA SCRITTA:** intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.
- **LEZIONE SIMULATA:** su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
- **PUNTEGGIO:** La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.

NUOVO PERCORSO UNIVERSITARIO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

3) L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 30 CFU/CFA

CONSEGUIMENTO ABILITAZIONE:

Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso (l'abilitazione è il requisito di accesso ai concorsi e alle GPS di I fascia).

RIPETIZIONE DELLA PROVA: IN CASO DI ESITO NEGATIVO LA PROVA PUÒ ESSERE RIPETUTA UNA SECONDA VOLTA.

COSTI • FINO A 2.000 EURO. • FINO A 150 EURO PER LE PROVE FINALI

NUOVO PERCORSO UNIVERSITARIO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

3) L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 30 CFU/CFA

CI SARANNO ULTERIORI PERCORSI DA 30 CFU/CFA POST CONCORSO FASE TRANSITORIA E A REGIME?

SI' CI SARANNO E TALI PERCORSI SARANNO RISERVATI A:

- **docenti con almeno 3 anni di servizio nei cinque anni precedenti nella scuola statale. Infatti ATTENZIONE tale requisito permette, in assenza di abilitazione, sia la partecipazione al concorso entro il 31/12/2024, che successivamente dal 1/1/2025;**

IN SOSTANZA PER FREQUENTARE TALI PERCORSI E CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

OCCORRERA' ESSERE IN POSSESSO DI SOTTOELENCATI TITOLI CONGIUNTI

- **Avere un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.**
- **Tali docenti potranno accedere ai concorsi (anche dopo il 31/12/2024) senza l'abilitazione, purché almeno un'annualità di servizio sia specifica ovvero svolta nella stessa classe di concorso per cui si partecipa al concorso.**
- **Per cui, chi è in possesso dei 3 anni di servizio esclusivamente nella scuola statale può, sia fino al 31 dicembre 2024, sia dall'1/1/2025, partecipare ai concorsi in assenza di abilitazione**
- **Una volta superato il concorso, stipuleranno un contratto a tempo determinato al 31/8 e dovranno integrare la formazione iniziale con 30 CFU dei 60 previsti per abilitarsi**

3) L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 30 CFU/CFA

ECCO COME SARA' ORGANIZZATO IL PERCORSO DI FORMAZIONE:

4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

3 CFU/CFA Formazione inclusiva delle persone con BES.

3 CFU/CFA in Discipline di area linguistico-digitale.

3 CFU/CFA in Discipline psico-socio-antropologiche.

6 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.

2 CFU/CFA Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.

9 CFU/CFA di Tirocinio indiretto.

RICONOSCIMENTO DI ALTRI CFU/CFA ALL'INTERNO DEI 30:

Possono essere riconosciuti in proporzione CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici (si veda quelli riconosciuti nei percorsi da 60 CFU/CFA)

Modalità di erogazione dei percorsi

I percorsi sono svolti interamente in presenza. Per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20% del totale.

Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50% del totale.

Cosa prevede il tirocinio Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno 12 ore. Il tirocinio, con l'affiancamento dei tutor, prevede la compilazione e la discussione dell'E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all'analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio. Si svolge presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, accreditati.

NUOVO PERCORSO UNIVERSITARIO PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE

D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

3) L'ABILITAZIONE SI CONSEGUE MEDIANTE UN PERCORSO UNIVERSITARIO PARI A 30 CFU/CFA

PROVA FINALE E ABILITAZIONE

➤ PROVA SCRITTA:

- *intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.*

➤ LEZIONE SIMULATA:

- *su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.*

➤ PUNTEGGIO:

- *La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata. Abilitazione: Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso. Ripetizione della prova: in caso di esito negativo la prova può essere ripetuta una seconda volta.*

➤ ABILITAZIONE:

- *Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso. Ripetizione della prova: in caso di esito negativo la prova può essere ripetuta una seconda volta.*

A CHE PUNTO SIAMO?

DOPO AVER ESAMINATO I CONTENUTI DEL DPCM DEL 4 AGOSTO 2023, PASSIAMO A VEDERE A CHE PUNTO È L'ISTITUZIONE DI DETTI CORSI.

Il Ministero dell'Università e del Merito (MUR) ha emanato la [nota n. 21328 del 6 novembre 2023](#) con la quale ha fornito indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024, a seguito della nota n. 19087 del 17 ottobre 2023.

Con la nota del 17 ottobre il Mur ha fornito le prime «Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024.», fu stabilito che, per organizzare i corsi abilitanti le università dovevano avere:

Requisiti di sede: art. 4, comma 3, lett. a) e b)

- a) Delibera di costituzione del Centro e designazione del relativo Coordinatore;*
- b) Costituzione della Giunta del Centro, di cui fanno parte il Coordinatore e i Direttori di cui al comma 4, lettera c), dell'art. 4;*

Requisiti dei percorsi di formazione iniziale: art. 4, comma 4, dalla lett. a) alla lett. g), e comma 5

- a) Delibera di istituzione e denominazione del percorso formativo;*
- b) Parere favorevole dell'USR, che garantisce la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini;*
- c) Individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia delle Università, o tra i docenti delle Istituzioni AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso;*
- d) Offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A al D.P.C.M.;*
- e) Indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'Istituzione della formazione superiore che ha individuato il Centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica frontale ovvero laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di Centri di cui al comma 5 dell'art. 4, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e delle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione;*
- f) Adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione;*
- g) Indicazione del numero massimo di studenti ammissibili.*

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 5 dell'art. 4, si segnala che se il Centro è costituito in forma aggregata tra più Istituzioni, è sottoscritto un protocollo d'intesa contenente l'indicazione dell'Istituzione capofila, alla quale spetta di attestare il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.

Qualora durante la realizzazione di una delle suddette fasi non si riscontrassero le condizioni per l'ammissibilità ovvero per esprimere un parere favorevole, sarà assegnato un termine di 10 giorni ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990 per formulare le relative controdeduzioni direttamente nella banca dati.

Nell'ipotesi in cui, anche a seguito di questo ulteriore termine, non sussistano tutte le condizioni necessarie per l'accREDITAMENTO di un percorso formativo, il Ministero procederà con un provvedimento di diniego, inserito nella piattaforma CINECA.

A CHE PUNTO SIAMO?

L'ITER DI ACCREDITAMENTO DELLE UNIVERSITÀ IN MERITO AI PERCORSI DI ABILITAZIONE DOCENTI DA 60,36 E 30 È IL SEGUENTE:

FASE 1: *Gli atenei che soddisfano i requisiti previsti dal DPCM in termini di offerta formativa, di strutture e di docenti hanno presentato entro il 10 novembre domande di accreditamento;*

FASE 2: *Entro il 20 novembre il MUR verifica l'ammissibilità delle istituzioni;*

FASE 3: *Entro 10 giorni dalla richiesta, il MUR verifica l'ammissibilità delle istituzioni in ordine ai requisiti stabiliti (quindi 20 novembre);*

FASE 4: *Entro il 10 dicembre l'ANVUR esprime parere motivato sull'idoneità dei centri multidisciplinari.*

Questa è la fase che richiede margini di tempo che possono dilatarsi fino a 40 giorni. A questa fase abbiamo assegnato un tempo di 20 giorni, quindi un tempo medio rispetto alle tempistiche massime. Lo abbiamo fatto tenendo conto di diversi fattori.

L'ANVUR ha già espresso le perplessità su quanto previsto dal DPCM e di conseguenza è già in atto una concertazione di intenti tra Ministeri, ANVUR e Università per porre in essere percorsi che vanno a soddisfare il carattere di uniformità in termini di: articolazione dell'offerta formativa, erogazione delle singole attività previste nei percorsi, procedure di monitoraggio sul livello qualitativo della formazione e valutazione finale degli aspiranti docenti.

FASE 5: *Decreto di accreditamento: adottato entro i 10 giorni successivi al parere dell'ANVUR. Una volta ottenuto l'accREDITAMENTO, le istituzioni saranno autorizzate ad attivare e organizzare i corsi di studio*

A CHE PUNTO SIAMO?

FABBISOGNO DI DOCENTI E OFFERTA FORMATIVA

Il fabbisogno di docenti, fornito dal Ministero dell'istruzione e del merito, è pubblicato all'indirizzo <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>.

Il DPCM prevede un sistema continuo di stima del fabbisogno fondato su un orizzonte temporale "mobile" di tre anni, con riferimento al quale il fabbisogno di docenti è determinato in modo puntuale per la prima annualità e in modo previsionale sui restanti due anni del triennio.

Pertanto la tempistica di aggiornamento annuale della stima del fabbisogno consente al sistema universitario e AFAM di adeguare tempestivamente l'offerta formativa al fabbisogno richiesto.

L'offerta formativa presentata dalle Università e dalle Istituzioni AFAM dovrà essere programmata alla luce del fabbisogno comunicato dal Ministero dell'istruzione e del merito in coordinamento con gli Uffici scolastici regionali, al fine di assicurare l'attivazione di percorsi che siano rispondenti al fabbisogno e adeguati a garantire la selettività delle procedure concorsuali con riferimento alle singole classi di concorso, avendo sempre come obiettivo la qualità dell'offerta formativa, che deve essere commisurata alla sostenibilità.

CONTENUTI DELL'OFFERTA FORMATIVA

L'offerta formativa del percorso di formazione iniziale è erogata secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2017.

I cinque allegati al DPCM individuano le differenti tipologie dei percorsi formativi e i relativi CFU/CFA e sono riferiti, nello specifico: AI 30/36/60 CFU

COERENTEMENTE CON LE LINEE GUIDA ANVUR, LE UNIVERSITÀ E LE ISTITUZIONI AFAM POTRANNO EROGARE PERCORSI FORMATIVI DA 30 O 36 CFU/CFA SOLO NELL'AMBITO DEI PERCORSI FORMATIVI DA 60 CFU/CFA ACCREDITATI.

A CHE PUNTO SIAMO?

FABBISOGNO DI DOCENTI E OFFERTA FORMATIVA

Ad oggi non abbiamo, comunque, notizie ufficiali circa il numero di posti per i percorsi da 60 cfu attivabili per classi di concorso e per regione (e quindi da suddividere fra le varie università della regione).

Notizie, allora non ufficiali, ma riteniamo attendibili, fermo restando che in tali numeri non sono ricompresi i posti per i percorsi da 30 cfu che saranno istituiti per quei docenti già in possesso di abilitazione all'insegnamento e decidono di conseguire una ulteriore abilitazione su altra Classe di Concorso (in quanto questi percorsi formativi non sono caratterizzati dalla presenza e possono quindi essere seguiti online), il fabbisogno determinato dal MIM risulterebbe:

Il fabbisogno stimato è di circa 40MILA posti suddivisi per regioni

Nord: 13.801 posti

Centro: 8.435 posti

Sud e Isole: 17.078 posti

L'individuazione dei posti messi a bando è stata effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) dei posti vacanti della programmazione regionale degli organici, deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato;**
- b) del contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;**
- c) dei posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all'estero;**
- d) delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, quantificate, in caso di impossibilità di determinazione entro il termine previsto dal comma 3, in una maggiorazione fino al 30 per cento del fabbisogno stimato sulla base delle lettere a) e b) .**

A CHE PUNTO SIAMO?

PASSIAMO ALLA NOTA DEL MUR : N. 21328 DEL 6 NOVEMBRE 2023

Con la predetta nota il MUR precisa, quale condizione essenziale per l'organizzazione dei corsi di abilitazione, CHE IL MIM DOVRÀ PROCEDERÀ A BANDIRE:

UNA PRIMA PROCEDURA CONCORSUALE -

A tal fine il dicastero dell'Università prevede espressamente che tale procedura sarà bandita entro il mese di novembre 2023 ed è finalizzata alla copertura di n. 17.531 posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado – oggi autorizzati e per i quali si è richiesta un'integrazione a bandire per n. 24.111 – alla quale possono accedere, oltre al personale abilitato:

- **COLORO CHE, FERMO RESTANDO IL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO NECESSARIO PER RIFERIMENTO ALLA CLASSE DI CONCORSO, NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI ABBIANO SVOLTO, ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, UN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DI ALMENO TRE ANNI SCOLASTICI, ANCHE NON CONTINUATIVI, DI CUI ALMENO UNO NELLA SPECIFICA CLASSE DI CONCORSO PER LA QUALE SI CONCORRE, VALUTATI COME TALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 14, DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124;**
- **COLORO CHE, ENTRO IL 31 OTTOBRE 2022, ABBIANO CONSEGUITO I 24 CFU/CFA PREVISTI QUALE REQUISITO DI ACCESSO AL CONCORSO SECONDO IL PREVIGENTE ORDINAMENTO.**
- **COLORO CHE RISULTERANNO VINCITORI, MA SONO PRIVI DI ABILITAZIONE, DOVRANNO SOTTOSCRIVERE UN CONTRATTO ANNUALE A TEMPO DETERMINATO E ACQUISIRANNO I CREDITI MANCANTI, RISPETTIVAMENTE, DI 30 E 36 CFU/CFA ATTRAVERSO LA FREQUENZA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE COSÌ COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 13, COMMA 2, E DALL'ARTICOLO 18 BIS, COMMA 4, SECONDO PERIODO, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 59;**

A CHE PUNTO SIAMO?

PASSIAMO ALLA NOTA DEL MUR : N. 21328 DEL 6 NOVEMBRE 2023

Con la predetta nota il MUR precisa, quale condizione essenziale per l'organizzazione dei corsi di abilitazione, CHE IL MIM DOVRÀ PROCEDERÀ A BANDIRE:

UNA SECONDA PROCEDURA CONCORSUALE

Sempre il MUR prevede che il MIM debba bandire presumibilmente nel mese di FEBBRAIO 2024 per circa n. 11.865 posti comuni stimati della scuola secondaria di primo e secondo grado *alla quale possono accedere, oltre al personale abilitato:*

- **COLORO CHE, FERMO RESTANDO IL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO NECESSARIO CON RIFERIMENTO ALLA CLASSE DI CONCORSO, NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI ABBIANO SVOLTO, ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, UN SERVIZIO PRESSO LE **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI** DI ALMENO TRE ANNI SCOLASTICI, ANCHE NON CONTINUATIVI, DI CUI ALMENO UNO NELLA SPECIFICA CLASSE DI CONCORSO PER LA QUALE SI CONCORRE, VALUTATI COME TALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 14, DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124.**
- **COLORO CHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 BIS, COMMA 1, PRIMO PERIODO IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO NECESSARIO CON RIFERIMENTO ALLA CLASSE DI CONCORSO, ABBIANO CONSEGUITO (**ENTRO IL TERMINE DEL 28 FEBBRAIO 2024 PREVISTO DAL D.P.C.M.) I 30 CFU/CFA DEL PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO, IN COERENZA CON IL PROFILO CONCLUSIVO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL DOCENTE ABILITATO DI CUI AL COMMA 6 DEL MEDESIMO ARTICOLO E A CONDIZIONE CHE PARTE DEI CFU/CFA SIANO DI TIROCINIO DIRETTO.****
- **COLORO CHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 BIS, COMMA 1, SECONDO PERIODO, ENTRO IL 31 OTTOBRE 2022, ABBIANO CONSEGUITO I 24 CFU/CFA PREVISTI QUALE REQUISITO DI ACCESSO AL CONCORSO SECONDO IL PREVIGENTE ORDINAMENTO.**

COLORO CHE RISULTERANNO VINCITORI, MA PRIVI DI ABILITAZIONE, SOTTOSCRIVERANNO UN CONTRATTO ANNUALE A TEMPO DETERMINATO E ACQUISIRANNO I CREDITI MANCANTI DI 30 E 36 CFU/CFA ATTRAVERSO LA FREQUENZA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE COSÌ COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 13, COMMA 2, E DALL'ARTICOLO 18 BIS, COMMA 3, SECONDO PERIODO E COMMA 4, SECONDO PERIODO, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 59.

A CHE PUNTO SIAMO?

PASSIAMO ALLA NOTA DEL MUR : N. 21328 DEL 6 NOVEMBRE 2023

MA SOSTANZIALMENTE NELL'A.A. 2023/2024 QUALI CORSI SARANNO ATTIVATI ?

La nota del MUR del 7 novembre prevede che potranno essere attivati i seguenti percorsi:

- **Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M);**
- **Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all'art. 18 bis, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 3 del D.P.C.M.), necessari quale requisito ai fini della partecipazione al concorso che il MIM prevede di bandire nel febbraio 2024; occorre precisare che, come previsto espressamente dal richiamato D.P.C.M. all'articolo 14, comma 2, gli atenei devono assicurare la conclusione dell'offerta dei suddetti 30 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2024, anche ove organizzati nell'ambito dei percorsi finalizzati all'acquisizione di 60 CFU/CFA.**
- **Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all'articolo 2 ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria BIS).**
- **Al fine di garantire la selettività della procedura di reclutamento del personale docente, il fabbisogno di base stimato per i percorsi di cui sopra è di circa n. 35.595 (che potrebbe essere incrementato a circa complessivi n. 40.000) corrispondente al triplo del numero dei posti che verranno banditi per il concorso che il MIM ha intenzione di indire a febbraio 2024, stimati in n. 11.865 e distribuiti secondo il prospetto presente nella piattaforma CINECA.**

A CHE PUNTO SIAMO?

PASSIAMO ALLA NOTA DEL MUR : N. 21328 DEL 6 NOVEMBRE 2023

E.....NELL'A.A. 2024/2025 QUALI CORSI SARANNO ATTIVATI ?

La nota del MUR del 7 novembre prevede che potranno essere attivati i seguenti percorsi:

- **Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M.);**
- **Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.);**
- **Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA di cui all'art. 2 ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;**
- **Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento, di cui all'art. 18 bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 del D.P.C.M.);**
- **Percorso preordinato all'acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all'art. 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M.).**

Il fabbisogno massimo stimato per i percorsi di cui sopra per l'a.a. 2024/2025 è di circa n. 35.976, fabbisogno che il MIM dettaglierà per classe di concorso e su base regionale.

ANTICIPIAMO ALCUNE POSSIBILI DOMANDE

QUINDI SE SONO UN DOCENTE CON 24 CFU....COME POTRO' ABILITARMI ?

DUE OPZIONI PER I DOCENTI CHE POSSIEDONO I 24 CFU

Partecipazione al concorso

- **la prima opzione è rappresentata, come detto poc'anzi, dalla partecipazione al concorso che verrà bandito entro fine novembre. In caso di superamento del concorso, gli aspiranti al ruolo potranno intraprendere il percorso formativo che consentirà loro di ottenere i restanti 36 Crediti Formativi Universitari.**

Accesso al percorso formativo per il conseguimento dei 36 CFU restanti

- **La seconda opzione, invece, è rappresentata dal completare direttamente il percorso formativo prima della partecipazione al concorso: in questo modo, potranno conseguire l'abilitazione e, successivamente, partecipare al concorso.**
- **Il docente potrà prendere in considerazione le due opzioni anche parallelamente, ovvero partecipare al prossimo concorso con i soli 24 CFU e, nel frattempo, frequentare il percorso abilitante (da 36 CFU) per ottenere l'abilitazione;**

UNA DOMANDA RICORRENTE: STO FACENDO SUPPLENZA, VI E' COMPATIBILITA' PER FAR PERCORSO ABILITANTE ?

Effettivamente ci saranno non pochi problemi.

Sarà sufficiente godere delle 150 ore ?

Ma le domande sono già scadute come si farà a produrre, ci sarà una riapertura dei termini, e se il contingente è saturo ?

Il tirocinio come potrò svolgerlo? Nella stessa scuola ? E se la scuola non si accredita ?

Sono tutte domande che dovranno trovare una risposta da parte del MIM che, prima di tutto, dovrà rapportarsi o (imporre) con le scuole per facilitare la frequenza dei corsi

UNA DOMANDA RICORRENTE: QUALE E' ALLORA LA DIFFERENZA FRA I 24 E I 60 CFU ?

Ritengo che le slide presentate abbiano già dato una risposta, ma in ogni caso, preciso che:

- a) Una fondamentale differenza tra i 24 cfu e i 60 CFU è data dal fatto che i 24 cfu non sono un titolo di abilitazione all'insegnamento, bensì un requisito di accesso ai concorsi e alle graduatorie. Per ottenere l'abilitazione, infatti, era necessario frequentare altri corsi di specializzazione, come ad esempio il TFA.**
- b) Il percorso 60 CFU è un titolo completo, che rende la persona che li consegue abilitata in quella specifica classe di concorso.**
- c) Altra differenza è che i 24 CFU consentivano l'iscrizione nella seconda fascia delle GPS, mentre il percorso 60 CFU consente di accedere all'iscrizione in prima fascia nelle GPS.**
- d) Il requisito dei 24 CFU per l'accesso ai concorsi, previsto dalla precedente normativa scolastica, è trasversale per tutte le discipline e classi di concorso.**
- e) Il percorso abilitante dei 60 CFU, invece, prevede una parte di materie che riprende le discipline trattate nel percorso da 24 CFU, ed una parte sulla specifica parte di concorso.**
- d) Il percorso da 60 CFU, inoltre, prevede un monte ore di tirocinio, diretto o indiretto, sulle materie riguardanti la specifica classe di concorso.**

UNA DOMANDA RICORRENTE: MA A REGIME OSSIA DAL 1.1.2025, COME SARANNO ORGANIZZATI I CONCORSI ORDINARI?

TITOLI DI ACCESSO POSTI COMUNI:

- **laurea di accesso alla classe di concorso congiuntamente all'abilitazione per la classe di concorso per cui si partecipa.**
- **laurea, diploma AFAM di I livello, o titolo equipollente o equiparato, di accesso alla classe di concorso congiuntamente all'abilitazione per la classe di concorso per cui si partecipa per gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP).**
- **OVVERO**
- **titolo di accesso e 3 anni di servizio negli ultimi cinque, svolti nella scuola statale, di cui uno specifico per la classe di concorso per cui si partecipa.**

Pertanto, terminata la fase transitoria, dall'1/1/2025 non sono più requisiti di accesso ai concorsi, né la laurea + i 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022, né il diploma per gli insegnanti tecno pratici. È infatti necessaria l'abilitazione per i primi e la laurea triennale per i secondi. Resta invece invariato l'accesso diretto ai concorsi per i docenti con 3 anni di servizio nella scuola statale negli ultimi 5, fermo restando la necessità di acquisire 30 CFU/CFA una volta vinto il concorso.

TITOLI DI ACCESSO POSTI DI SOSTEGNO:

- **titolo di specializzazione sul sostegno;**

IL DOCENTE LAUREATO CHE NON HA I 24 CFU COSA POTRA' FARE ?

Il nostro laureato dovrà necessariamente iscriversi ai nuovi percorsi abilitanti da 60 CFU/CFA previa eventuale selezione di cui, comunque, ad oggi non si sanno né i criteri né tanto meno le modalità. Una volta che ha avuto accesso al predetto percorso, può, acquisiti almeno 30 CFU/CFA dei 60 richiesti entro il 28 febbraio 2024, partecipare al secondo concorso previsto nella fase transitoria da svolgersi entro il 31/12/2024.

Laddove risultasse vincitore, il docente stipulerà un contratto a tempo determinato durante il quale dovrà acquisire i restanti 30 CFU/CFA. Si evidenzia come tale sistema vige solo per la fase transitoria sino al 31.12.2024 e non a regime. Se non si supera il concorso, infatti, sarà necessario concludere il percorso iniziale per acquisire i 60 CFU/CFA complessivi. In questo caso l'acquisizione dell'abilitazione sarà il requisito per partecipare ai futuri concorsi a regime e consente l'iscrizione nelle GPS di I fascia.

IL DOCENTE CON TRE ANNI DI SERVIZIO HA UN PERCORSO AGEVOLATO ?

Il docente che vanta 3 anni di servizio negli ultimi 5 ha a sua disposizione varie alternative in relazione alla tipologia di servizio prestato.

➤ **A SECONDO SE IL SERVIZIO È STATO PRESTATO NELLA SCUOLA STATALE, PARITARIA OPPURE CON CONTRATTI DI DOCENZA NELL'AMBITO DI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE REGIONI.** Ovviamente, «conditio sine qua non» deve trattarsi di un servizio svolto negli ultimi 5 anni, anche non continuativi e anche prestato in ordini diversi di scuola, purché almeno un anno sia stato volto nella specifica classe di concorso per cui si richiede l'abilitazione.

-- NELLO SPECIFICO--

a) DOCENTE CHE HA SVOLTO IL SERVIZIO NELLA SCUOLA STATALE:

- 1) Accede ai percorsi da 60 CFU/CFA usufruendo della riserva pari al 45% per il primo ciclo dei percorsi e del 35% per il secondo e terzo ciclo dei percorsi. Se il numero delle domande di accesso ai percorsi eccede i limiti della riserva di posti, con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri di individuazione degli aventi diritto all'accesso ai percorsi.**
- 2) Accede, previa selezione, ai percorsi da 30 CFU/CFA invece che da 60 (in questo caso non c'è la quota di riserva).**
- 3) Partecipa, ove interessato, direttamente ai concorsi, sia nella fase transitoria - entro il 31/12/2024 - che in quella successiva - a partire dal 1/1/2025, senza essere in possesso dell'abilitazione. Una volta superato il concorso avrà un contratto a TD durante il quale dovrà acquisire i 30 CFU/CFA. ATTENZIONE: è possibile sia nella fase transitoria che a regime**

IL DOCENTE LAUREATO CHE NON HA I 24 CFU COSA POTRA' FARE ?

B) DOCENTE CHE HA SVOLTO IL SERVIZIO NELLA SCUOLA PARITARIA:

1) Accede ai percorsi da 60 CFU/CFA rientrando in una quota di riserva pari al 45% per il primo ciclo dei percorsi e pari al 35% per il secondo e terzo ciclo dei percorsi. Se il numero delle domande di accesso ai percorsi eccede i limiti della riserva di posti, con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri di individuazione degli aventi diritto all'accesso ai percorsi.

2) Accede, previa selezione, ai percorsi da 30 CFU/CFA invece che da 60 (in questo caso non c'è la quota di riserva).

3) Non partecipa direttamente ai concorsi fase transitoria o a regime. In questo caso è necessario acquisire prima l'abilitazione a conclusione del percorso da 60 CFU/CFA o da 30 CFU/CFA.

C) DOCENTE CON CONTRATTI DI DOCENZA NELL'AMBITO DI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE REGIONI:

1) Accede ai percorsi da 60 CFU/CFA rientrando in una quota di riserva pari al 5% del 45% previsto per il primo ciclo dei percorsi e pari al 5% del 35% previsto per il secondo e terzo ciclo dei percorsi. Se il numero delle domande di accesso ai percorsi eccede i limiti della riserva di posti, con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri di individuazione degli aventi diritto all'accesso ai percorsi.

2) Non accede ai percorsi da 30 CFU/CFA.

3) Non partecipa direttamente ai concorsi fase transitoria o a regime. È necessario acquisire prima l'abilitazione con il percorso da 60 CFU/CFA

COME FUNZIONA IL RICONOSCIMENTO DEI 24 CFU NELL'AMBITO DEL PERCORSO DEI 60 CFU?

Per rispondere a questa domanda occorre fare riferimento all'art. 8 del DPCM del 4.8.2023, per cui:

- **I 24 CFU\CFA per l'insegnamento conseguiti entro il 31 ottobre 2022, sono riconosciuti. In questo caso, i docenti in questione dovranno intraprendere il percorso previsto dall'Allegato 5 al DPCM. In tale evenienza il riconoscimento è previsto in automatico;**
- **Altri crediti conseguiti nell'ambito dei percorsi universitari\accademici possono essere riconosciuti solo se coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (Allegato A) e comunque sempre entro certi limiti.**
 - 1) **Al massimo 12 CFU\CFA per quanto concerne le attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;**
 - 2) **Al massimo 5 CFU\CFA per quanto concerne le attività di tirocinio diretto e indiretto;**
- **Nel caso dei percorsi abbreviati da 30\36 CFU\CFA il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione.**
- **Per esempio, per quanto concerne i percorsi da 30 CFU, potranno al massimo essere riconosciuti 6 CFU per quanto attiene le attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;**

DOCENTI «INGABBIATI» E PROCEDURA ABILITANTE 30 CFU

Abbiamo già visto la struttura dei corsi abilitanti di 30 CFU. Ora ci torniamo per vedere le opportunità che tale procedura può offrire per i docenti già abilitati o in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno

I docenti già abilitati in un'altra classe di concorso o ordine di scuola (quindi infanzia o primaria per esempio) oppure specializzati sul sostegno (di qualsiasi ordine e grado) che sono in possesso di un titolo di studio che permette loro l'insegnamento in una diversa classe di concorso di I o II grado possono accedere direttamente ai 30 CFU/CFA previsti per acquisire l'abilitazione sulla classe di concorso richiesta.

Tali docenti, ricordiamo, non rientrano nel fabbisogno ovvero nel numero programmato dei docenti da abilitare, per cui saranno considerati in soprannumero. Ciò vuol dire che non ci sarà un limite rispetto al numero dei docenti da abilitare.

Potranno svolgere il percorso interamente online per il quale non è previsto il tirocinio diretto. Una volta acquisita l'abilitazione questa sarà da subito spendibile sia per l'inserimento nella I fascia delle GPS che per richiedere un eventuale passaggio di cattedra o di ruolo.

La norma che prevede il conseguimento di altra abilitazione (da parte di coloro che sono già abilitati) era contenuta già nel D.lgs. 59/2017, come modificato dal DL 36/2022 (convertito in legge 79/2022) e dal DL 75/2023 (convertito in legge n. 112/2023), ed ora ripreso nel decreto attuativo - [DPCM del 4 agosto 2023](#).

L'art. 13 del DPCM prevede che:

- *i docenti già abilitati o specializzati su sostegno possono conseguire l'abilitazione per altre classi di concorso o altri gradi di istruzione, conseguendo trenta dei sessanta CFU/CFA del summenzionato percorso;*
- *al fine suddetto, gli interessati devono essere in possesso del titolo di studio d'accesso alla classe di concorso o grado di istruzione, per i quali intendono abilitarsi (attenzione alla verifica degli esami sostenuti nel percorso di laurea, così come previsti dal D.L.19/2016 e succ.int)*
- *i contenuti del percorso in esame sono definiti dai Centri, deputati all'erogazione dei percorsi abilitanti, sulla base della corrispondenza rilevata tra competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all'allegato A al DPCM;*
- *i percorsi in esame si svolgono secondo le modalità indicate all'art. 2 -ter, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. 59/2017, come modificato dal DL 75/2023, in base ai quali: non è più previsto il tirocinio diretto; il percorso potrà essere svolto interamente anche in modalità telematica sincrona (mentre prima della modifica, soltanto il 20% del percorso poteva essere svolto in tale modalità);*
- *la prova finale **consiste in una prova scritta e una lezione simulata**; quest'ultima è la medesima prevista per il percorso di 60 CFU/CFA, mentre per la prova scritta sono state fornite specifiche disposizioni. In base a queste ultime, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione;*
- *i percorsi in esame sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale determinato ai sensi dell'art. 6, comma 4.*
- **IN DEFINITIVA, PER I DOCENTI (GIÀ ABILITATI O SPECIALIZZATI), CHE INTENDONO CONSEGUIRE UN'ALTRA ABILITAZIONE, NON È PREVISTO ALCUN LIMITE IN TERMINI DI NUMERO DI DOCENTI DA ABILITARE, RAGION PER CUI TUTTI COLORO I QUALI PRESENTARE L'ISTANZA POTRANNO PARTECIPARE.**

DOCENTI «INGABBIATI» E PROCEDURA ABILITANTE 30 CFU

Una volta che abbiamo visto come conseguire una NUOVA ABILITAZIONE che consenta la MOBILITA' PROFESSIONALE che consiste:

- **PASSAGGIO DI CATTEDRA** : Ossia passaggio da una classe di concorso ad altra sempre, però, nello stesso grado ed ordine di scuola;
- **PASSAGGIO DI RUOLO**: Ossia passaggio da un ruolo ad altro (per esempio da primaria a scuola media, etc)
- Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel contratto di mobilità, si applicano ai docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano, **PERO'**, superato il periodo di prova.
- Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) per la provincia e anche per più province secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.
- Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
- Bisogna sapere che la mobilità dei docenti si divide in **mobilità territoriale**, ovvero la domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale nello stesso ordine e grado di istruzione e per la stessa classe di concorso, e **la mobilità professionale**, ovvero i passaggi di ruolo verso altro ordine o grado di istruzione, o i passaggi di cattedra, ovvero verso altre classi di concorso dello stesso ordine e grado di istruzione di titolarità.

DOCENTI «INGABBIATI» E PROCEDURA ABILITANTE 30 CFU

LE PERCENTUALI DI POSTI CHE VENGONO ASSEGNATE ALLA MOBILITA' PROFESSIONALE

Le operazioni di mobilità, si svolgono in tre distinte fasi:

I fase comunale: trasferimenti tra scuole dello stesso comune

II fase provinciale: trasferimenti tra scuole/comuni della medesima provincia

III fase: trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo/cattedra

I movimenti della prima e della seconda fase vengono effettuati sul 100% dei posti disponibili, mentre quelli della terza fase si svolgono sul 50% delle predette disponibilità.

Al termine della fase comunale e provinciale, infatti, i posti disponibili (che, in seguito ai trasferimenti provinciali, cambiano la dislocazione ma non il numero) vengono così suddivisi:

50% IMMISSIONI IN RUOLO

50% TERZA FASE MOBILITÀ (PASSAGGI DI RUOLO/CATTEDRA PROVINCIALI E INTERPROVINCIALI E TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI)

Per quanto attiene alla TERZA FASE DELLA MOBILITA', SI EVIDENZIA CHE il 50% destinato alla III fase della mobilità viene, a sua volta, così suddiviso:

25% PASSAGGI DI RUOLO/CATTEDRA

25% TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI

nel caso in cui al termine delle operazioni di mobilità territoriale (trasferimenti interprovinciali), l'aliquota dei posti non venga esaurita, i posti residui sono destinati alla mobilità professionale (passaggi di ruolo/cattedra)

REVISIONE TITOLI DI ACCESSO CLASSI DI CONCORSO

La legge 79/2022 prevedeva che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, si dovesse procedere alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento.

REVISIONE TITOLI DI ACCESSO CLASSI DI CONCORSO

Il Ministero dell'istruzione il 7 novembre 2023 ha fornito una prima informativa sul decreto interministeriale di revisione delle classi di concorso.

La Commissione incaricata dal MIM per esaminare gli accorpamenti e revisione delle classi di concorso, ha proceduto a proporre le seguenti modifiche :

ACCORPAMENTI:

A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A-17(Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado);

A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-22 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado);

A-24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria diII grado) e A-25 (Lingua inglese o seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado);

A-29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-30 (Musica nella scuola secondaria di I grado);

A-48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).

Ulteriori proposte hanno riguardato classi come la A028, dove sono stati abbassati i requisiti di CFU necessari, che superavano persino i 120 di una laurea magistrale; per la A061 abolita la valutazione di titoli professionali; per la Tab. B è stata operata una semplificazione delle classi di concorso e sono stati inseriti anche i diplomi di nuovo ordinamento.

Per conversazione in lingua straniera si è deciso di riconoscere scuole straniere su suolo estero e nazionale, purché valide per gli ordinamenti del Paese della lingua madre.

Per la A023 il [DM 92/2016](#) individuava con allegato A titoli e soggetti riconosciuti al rilascio del titolo valido, recentemente c'era stato l'aggiornamento del [decreto](#) con l'elenco degli enti autorizzati a erogare corsi ritenuti validi. L'intervento ora proposto nel nuovo provvedimento equipara i titoli rilasciati da qualunque Ateneo.

*Purtroppo, dalla proposta, non si ravvisano ancora indicazioni precise relative alla Tabella B, perché non si **definisce quali sono le lauree e diplomi accademici di 1 livello** che nel prossimo futuro daranno accesso alle classi del profilo B. Infatti, il Dlgs 59/2017 art. 22 c. 2 prevede che dal 2025 vi siano nuovi titoli di accesso al ruolo di Insegnante Tecnico Pratico*

In ogni caso la situazione è in evoluzione per cui ci aspettiamo modifiche alla bozza di provvedimento.

GAE E GPS

CI SARA' AGGIORNAMENTO E NUOVA INCLUSIONE ?

Le graduatorie docenti rappresentano un punto di partenza imprescindibile per chiunque desideri intraprendere una carriera nell'insegnamento.

La loro importanza è cruciale nel mondo della scuola, poiché determinano il posizionamento dei candidati e, di conseguenza, l'assegnazione di incarichi di supplenza a tempo determinato.

È importante sapere che esistono tre diverse tipologie di graduatorie scolastiche, ovvero:

Graduatorie ad Esaurimento (GaE);

Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);

Graduatorie d'Istituto (GI).

Pertanto, per chiunque desideri intraprendere una carriera nell'insegnamento, è fondamentale comprendere l'importanza delle graduatorie docenti (struttura e funzionamento) in modo da avere maggiori possibilità di essere selezionati per un incarico di supplenza.

GAE

LE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE)

Le GaE, chiuse a nuovi inserimenti dal 2008 – e, quindi, destinate ad esaurirsi -, sono strutturate su base provinciale e riservate agli insegnanti in possesso dell'abilitazione.

Gli iscritti hanno la possibilità di aggiornare la loro posizione ogni tre anni con l'inserimento di eventuali nuovi titoli conseguiti o non dichiarati precedentemente.

Le stesse sono divise in tre fasce:

PRIMA FASCIA: *comprende i docenti che all'atto della costituzione delle graduatorie risultavano iscritti nelle Graduatorie Permanenti;*

SECONDA FASCIA: *comprende i docenti che all'atto della costituzione delle graduatorie, oltre ad essere in possesso dell'abilitazione, avevano maturato anche un anno di insegnamento;*

TERZA FASCIA: *comprende i docenti che nel corso degli anni hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento.*

IL D.M. 60/2022 ha disposto l'aggiornamento per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024, per cui nella primavera del 2024 dovrà essere emanato un nuovo decreto di aggiornamento delle predette graduatorie.

Gli aspiranti già inseriti in I, II e III fascia e quelli inseriti nella fascia aggiuntiva possono presentare domanda di:

- **aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;**
- **permanenza in graduatoria (quindi senza aggiornare il punteggio) a pieno titolo o con riserva ovvero lo scioglimento della stessa;**
- **reinserimento in graduatoria, in quanto cancellati nei bienni/trienni precedenti per non aver presentato domanda;**
- **trasferimento da una provincia ad un'altra.**

GPS

LE GRADUATORIE PROVINCIALI DI ISTITUTO- GPS-

Istituite con l'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, come modificata dalla O.M.112/2022, dall'allora Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, le GPS rappresentano uno strumento fondamentale nell'ambito delle assegnazioni delle supplenze scolastiche.

Si tratta di elenchi di insegnanti con pieno accesso a specifiche classi di concorso, redatti su base provinciale tenendo conto del punteggio conseguito da ciascun aspirante docente.

Le stesse vengono, inoltre, utilizzate dagli Uffici scolastici provinciali (UST) per l'assegnazione degli incarichi di supplenze nelle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I e II grado, DISTINTE IN:

- Le supplenze annuali (31 agosto): ovvero per la copertura delle cattedre vacanti e disponibili e scoperte entro il 31 dicembre per le quali si prevede che resteranno tali fino alla fine dell'anno scolastico in corso;**
- Le supplenze annuali temporanee (30 giugno): ovvero per la copertura delle cattedre vacanti ma non disponibili, scoperte entro il 31 dicembre per tutto il periodo delle attività didattiche nonché per gli spezzoni che non andranno a costituire né cattedre né posti orario.**

Hanno validità biennale – anche se l'ipotesi di una durata triennale è costantemente in agguato – e sono divise per classi di concorso, ovvero per le varie materie d'insegnamento. Ma la precedenza assoluta per il conferimento degli incarichi spetta, comunque, agli aspiranti docenti inseriti nelle GaE.

Si fa, infatti, ricorso alle GPS solo dopo lo scorrimento delle GaE.

LE GPS SONO DIVISE IN DUE FASCE:

PRIMA FASCIA: aspiranti docenti in possesso di abilitazione per le graduatorie dell'Infanzia, Primaria, I grado e II grado e personale educativo oppure con specializzazione per le graduatorie di sostegno.

SECONDA FASCIA: aspiranti non abilitati e non specializzati che non rientrano nella categoria precedente.

G.I.

LE GRADUATORIE DI ISTITUTO- GI-

Gli aspiranti docenti possono iscriversi nelle GI contestualmente all'istanza di inclusione e aggiornamento delle GPS.

Procedono, poi, ad indicare fino a 20 istituti scolastici all'interno di una stessa provincia

Si tratta di graduatorie riservate alle supplenze annuali (in caso di esaurimento delle GAE E GPS provinciali ovvero per nomine dopo del 31 dicembre) e a quelle brevi (malattia, maternità, ecc.) che vengono assegnate fino all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

In particolare, i dirigenti scolastici ricorrono alle GI per:

- **supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie provinciali di supplenza;**
- **supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente;**
- **supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.**

Per quanto riguarda, invece, la loro struttura, le GI sono divise in tre fasce:

PRIMA FASCIA: docenti iscritti nelle GaE;

SECONDA FASCIA: docenti in possesso di abilitazione iscritti nelle GPS di prima fascia;

TERZA FASCIA: docenti di scuola secondaria non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, iscritti nelle GPS di seconda fascia

I REQUISITI DI ACCESSO PER GRADUATORIE DI SOSTEGNO

Graduatorie di istituto per il sostegno

Le graduatorie di istituto per il sostegno (elenchi) sono così articolate:

- a) ELENCHI SOSTEGNO PRIMA FASCIA GI** : vi sono inseriti i docenti inclusi in GaE, che vengono inclusi nella maniera di seguito indicata: **gli aspiranti specializzati GaE scuola primaria e infanzia** sono inclusi nell'elenco con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE posto comune; **gli aspiranti specializzati GaE scuola secondaria di primo e secondo grado** sono inclusi nel rispettivo elenco in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio);
- b) Elenchi di istituto sostegno II fascia** (vi sono inclusi i docenti specializzati inseriti nella I fascia delle GPS sostegno, che hanno presentato il modello di scelta delle sedi; posizioni e punteggi sono i medesimi delle GPS I fascia);
- c) Elenchi di istituto sostegno III fascia** (vi sono inclusi i docenti non specializzati inseriti nella II fascia delle GPS sostegno, ossia docenti che hanno presentato il modello di scelta delle sedi. Sono inclusi nella predetta II fascia GPS sostegno i docenti non specializzati che, entro l'a.s. 2021/2022, abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di II fascia del relativo grado; per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di II fascia del relativo grado. Posizioni e punteggi sono i medesimi delle GPS II fascia).

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI E SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE – POSTI DI SOSTEGNO – GAE E GPS-

In base a quanto stabilito dall'Ordinanza Ministeriale 112/2022, in merito alla nomina per le supplenze su sostegno si procede attingendo dalle seguenti graduatorie e seguendo l'ordine qui indicato ovviamente si scorre solo in caso di esaurimento o incapienza dei vari elenchi graduati:

➤ GRADUATORIE AD ESAURIMENTO SOSTEGNO

➤ GPS SOSTEGNO PRIMA FASCIA: a sua volta tale fascia si distingue in:

Fascia 1A: Prima Fascia per inserimento effettuato nel 2022 a pieno titolo o con riserva per ricorso pendente;

Fascia 1B: Elenco aggiuntivo alla prima fascia per inserimento effettuato nel 2023 a pieno titolo o con riserva per ricorso pendente (Fascia 1B)

Fascia 1C: Elenco aggiuntivo per chi inserito nella prima fascia dal 2022 ma con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento

Fascia 1D: Elenco aggiuntivo per chi si è inserito alla prima fascia del 2023 con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento.

Le sottofasce 1C e 1D (candidati con titolo estero in attesa di riconoscimento) sono sostanzialmente la conseguenza di quanto previsto con il Decreto PA, il quale ha previsto che per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso. Tali soggetti sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie.

Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto sottoscritto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata.

Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

➤ GPS sostegno seconda fascia- con tre anni di servizio su sostegno ma senza titolo di specializzazione

➤ Graduatoria ad esaurimento posto comune (graduatorie incrociate per la scuola secondaria)

➤ GPS posto comune prima fascia (graduatorie incrociate per la scuola secondaria)

➤ elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS posto comune (graduatoria/elenco incrociati per la scuola secondaria);

➤ secondo elenco aggiuntivo alla I fascia posto comune (graduatoria/elenco incrociati per la secondaria);

➤ Graduatorie provinciali per posto comune relativa alla seconda fascia (graduatorie incrociate per la secondaria).

COME SI CONFERISCONO LE NOMINE SUL SOSTEGNO

Per l'assegnazione delle supplenze su sostegno dalle GI si attinge, nell'ordine di seguito indicato, da:

- **elenchi sostegno prima fascia GI;**
- **elenchi di istituto sostegno II fascia;**
- **Elenchi di istituto sostegno III fascia;**
- **elenchi sostegno prima fascia GI scuole viciniori, sino all'intera provincia;**
- **elenchi di istituto sostegno II fascia scuole viciniori, sino all'intera provincia;**
- **elenchi di istituto sostegno III fascia scuole viciniori, sino all'intera provincia;**
- **graduatorie di istituto di I, II e III fascia (nell'ordine) posto comune, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio. Per la scuola secondaria, evidenziamolo, si ricorre alle cosiddette graduatorie incrociate (ove confluiscono i docenti delle varie classi di concorso, secondo la migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio).**
- **graduatorie di istituto di I, II e III fascia (nell'ordine) posto comune delle scuole viciniori sino all'intera provincia, secondo quanto detto nel punto precedente.**

LA SITUAZIONE RELATIVA ALL'INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE : GAE E GPS 2024

QUI LA SITUAZIONE DIVENTA ALQUANTO PROBLEMATICAMENTE:

Per procedere, infatti, all'inserimento e aggiornamento delle predette graduatorie, tenuto conto di quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020, n. 22 convertito in legge 6 giugno 2020, n. 41 vi è l'esigenza di emanare un nuovo regolamento in quanto la sopra citata disposizione legislativa ha stabilito che le ordinanze ministeriali, potevano disciplinare solo provvisoriamente il conferimento delle supplenze.

Una prima bozza del Regolamento era stata presentata dal Ministero ad aprile 2022 ma il Consiglio di Stato nella seduta plenaria n. 77 del 25/02/2022 si era espresso in maniera negativa eccependo che:

-Le tabelle di valutazione dei titoli erano poco dettagliate.

-Effetti sanzionatori con riferimento alle rinunce o abbandono delle supplenze troppo rigide.

- La durata del rinnovo delle supplenze, la cui previsione dovrebbe ora essere triennale e non più biennale, deve essere inserita in un provvedimento amministrativo estraneo al Regolamento.

- Valutare le conseguenze di una cancellazione della seconda fascia GPS della scuola primaria e dell'infanzia ovvero i laureandi del quarto e quinto anno di Scienze della Formazione Primaria che comunque non sono stati compresi nella Ordinanza Ministeriale n.112/2022 attualmente in vigore.

- Per il sostegno, valutare l'impatto che avrebbe la previsione che le tre annualità di insegnamento su sostegno per accedere alla 2 fascia devono essere possedute entro l'anno scolastico precedente a quello di presentazione della istanza.

- La necessità di chiarire cosa si intenda per dichiarazioni "non corrispondenti a verità", al fine anche di procedere ad eventuale "rettifica" o invece ad "esclusione" della graduatoria e che il suddetto controllo deve avvenire prima della costituzione della graduatoria e non a posteriori.

- Trasparenza delle sedi: al momento della domanda, se l'aspirante sia o meno in condizione di conoscere le sedi per le quali vi saranno disponibilità. Cosa che oggi, con l'ordinanza in vigore, non avviene.

LA SITUAZIONE RELATIVA ALL'INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE : GAE E GPS 2024

QUI LA SITUAZIONE DIVENTA ALQUANTO PROBLEMATICA:

*Dal 2022 ad oggi, e stante pure i rilievi alla bozza di regolamento predisposta, **il Ministero ha in pratica «dormito»**, motivo per cui, si trova con il cappio alla gola, infatti da un lato, non può modificare l'O.M. 112/2022 in quanto la legge 41/2022 vieta una nuova disciplina sul conferimento e la gestione delle supplenze con l'adozione dell'ennesima ordinanza necessitando, invece, di un regolamento, dall'altro, i tempi per l'adozione del regolamento sono troppo dilatati atteso che occorre parere del Consiglio di Stato, registrazione alla corte dei conti, delibera consiglio di ministri, in molti casi pareri delle commissioni parlamentari, etc.*

Ecco che quindi il Ministero ha in pratica pensato, in un primo momento addirittura di prorogare le attuali graduatorie (ipotesi subito rientrata- almeno così sembra), di gestire l'aggiornamento e inserimenti in graduatoria con la proroga delle norme contenute nella attuale O.M.112/2022.

Se ciò dovesse accadere, ed è più che probabile, ci troveremo di fronte alle ennesime incongruenze rilevate nella O.M. 112, con particolare riferimento a:

- ***Il mancato conferimento di nomine a docente con maggior punteggio per il solo fatto di non aver espresso tutte le preferenze;***
- ***L'ennesima gestione con l'algoritmo, su cui ho l'impressione che il Ministero vada avanti per la sua strada anche per la «flebile» opposizione delle cosiddette OO.SS. Rappresentative che sono convocate al Viale Trastevere;***
- ***Il capestro degli effetti sanzionatori per i supplenti che rinunciano in particolar modo per i supplenti delle scuole dell'infanzia e primaria relativamente alle supplenze fino ai 10 giorni. Tali docenti, infatti, che esprimono la disponibilità per tali supplenze, in caso di rifiuto di una supplenza fino ai 10 giorni hanno l'estensione degli effetti sanzionatori anche per le supplenze superiori ai 10 giorni.***
- ***La mancata previsione di giustificare con elementi idonei la rinuncia alla supplenza;***
- ***L'impossibilità di completare uno spezzone orario con il frazionato di una proposta di cattedra intera;***
- ***Il divieto di presentare la messa a disposizione in altra provincia,***

LA SITUAZIONE RELATIVA ALL'INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE : GAE E GPS 2024

Stante questa situazione, chi potrà produrre domanda per le GPS 2024 ?

Si è già detto che il Ministero deve chiarire molti punti relativi all'aggiornamento e, in particolare, lo strumento giuridico attraverso cui intende procedere all'aggiornamento per il 2024, ad oggi, possiamo dire che:

- **Chi ha conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 potrà inserirsi nella II fascia delle GPS e potrà permanervi (anche dopo il 31 ottobre 2024). L'aggiornamento delle graduatorie è infatti sempre consentito anche qualora dovessero essere modificati i requisiti di accesso;**
- **Chi conseguirà l'abilitazione tramite il percorso da 60 CFU, potrà inserirsi nella I fascia delle GPS. L'abilitazione è infatti titolo di accesso alla I fascia. E possibile che il Ministero preveda un inserimento con riserva per gli "abilitandi" (cioè per coloro che staranno ancora frequentando il corso) qualora tali corsi dovessero concludersi dopo l'aggiornamento delle graduatorie.**

Resta invece da capire quali saranno i requisiti di accesso per coloro che intendono iscriversi nella II fascia delle GPS e non hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022. A tal riguardo le possibilità sono due:

- a) Il ritorno al sistema ante 2020, in base al quale l'accesso alla II fascia sarà consentito con il mero di titolo di accesso alla classe di concorso (eventualmente comprensivo di esami integrativi, laddove richiesti) oppure**
- b) Prevedere l'accesso con almeno 30 CFU previsti nell'ambito dei nuovi percorsi abilitanti.**

Tale ultima soluzione sarebbe molto penalizzante perché rischia di escludere dalle graduatorie tante persone potenzialmente interessate alle supplenze ma che non intendono intraprendere un percorso comunque impegnativo e costoso (si consideri che il percorso da 30 CFU potrebbe costare fino a 2000 euro) sia perché tali percorsi per alcune classi di concorso e regioni potrebbero essere ad accesso contingentato. In tal modo si impedisce anche l'iscrizione nella II fascia GPS.



CI SARA' IL TFA SOSTEGNO NEL 2024 ?

Da ultimo facciamo cenno e rispondiamo a un quesito ricorrente sul tfa sostegno 2024

Il Ministro Bianchi nel 2021 ha ottenuto dal MEF l'autorizzazione ad attivare 90.000 posti per i TFA sostegno del triennio accademico 2021/24

Questo è ormai pacifico ed acclarato nota ufficiale del MEF.

SONO STATI QUINDI ATTIVATI, AD OGGI, TRE CICLI DI TFA:

- VI CICLO ANNO ACCADEMICO 2020/2021 - 22.000 POSTI**
- VII CICLO ANNO ACCADEMICO 2021/2022- 25.874 POSTI**
- VIII CICLO ANNO ACCADEMICO 2022/20223 - 28.986 POSTI**

DUNQUE, IL PROSSIMO CICLO DI TFA SOSTEGNO, AFFERENTE ALL'ANNO ACCADEMICO 2023/24 RESTANO DA BANDIRE CORSI PER 13.065 POSTI GIÀ PREVISTI DAL CONTINGENTE AUTORIZZATO DAL MEF NEL 2021.

Fonti ed indiscrezioni giornalistiche parlano della possibilità di portare tali posti sino a 30 mila.

Per quanto ci riguarda ci atteniamo ai documenti ufficiali per cui per il 2024 i posti da mettere a bando sono 13.065



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

Segreteria Provinciale FLP SCUOLA FOGGIA



FLP SCUOLA FOGGIA

LA MIGLIORE **CONSULENZA, **ASSISTENZA** E **FORMAZIONE** PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**

VIA NICOLA DELLI CARRI, 15 FOGGIA- info@flpscuolafoggia.it- tel.0881375150

Orari: Lunedì ore 10/12- tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19

PRENOTA APPUNTAMENTO SU WWW.FLPSCUOLAFOGGIA.IT

CLICCANDO PRENOTA ORA APPUNTAMENTO